

Pensioni, torna la stangata sulla rivalutazione. Ecco cosa cambia con la manovra

La Legge di Bilancio ripropone lo schema previsto sino al 2024. Penalizzati gli assegni superiori a 2.447€ lordi al mese. Entro il 2030 si azzerano i termini di pagamento della liquidazione per i dipendenti pubblici. Ok alla proroga dell'ape sociale.

(Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 31 ottobre 2026)

Nuova stangata sulle pensioni del ceto medio. Nel 2027, infatti, gli assegni superiori a 2.447€ lordi al mese (cioè oltre le 4 volte il trattamento minimo Inps) saranno rivalutati su fasce **complessive di importo** (cioè non più in senso progressivo) dall'85% al 32% dell'indice Istat (che dovrebbe attestarsi intorno al 2,9-3%). Per gli assegni entro 2.447€ lordi viene garantita la rivalutazione piena (come previsto dalla legge attuale). Lo mette nero su bianco lo schema della legge di bilancio 2027 bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmessa alle Camere.

Tra le novità positive c'è la proroga dell'**ape sociale** sino al **31 dicembre 2027** (sale di un mese dell'età anagrafica: da 63 anni e 5 mesi a 63 anni e 6 mesi), la riduzione dei termini di pagamento del TFS/**TFR** per il personale del pubblico impiego a partire dal 1° gennaio 2028 e la proroga del cd. «Bonus Giorgetti» sino al **31 dicembre 2027** per i lavoratori che decidono di restare in servizio pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Trattamento di Fine servizio

La misura di maggiore impatto per il pubblico impiego è contenuta nell'articolo 50, che interviene a correggere i cronici e lunghi tempi di attesa per la liquidazione di TFS e TFR adeguandosi alle indicazioni della Corte Costituzionale.

Si ricorda la legge attualmente vigente prevede che dal 1° gennaio 2027 i termini di attesa per la corresponsione del trattamento si riducano a **nove mesi** (dagli attuali dodici) in favore del personale che cessa dal servizio per aver raggiunto l'età anagrafica di vecchiaia (cioè 67 anni) o per le cessazioni d'ufficio. La manovra riduce ulteriormente i termini: dal 1° gennaio 2028 **sei mesi** per chi raggiunge il diritto a pensione nel 2028; **tre mesi** per chi matura il diritto a pensione nel 2029 per **azzerarsi completamente** nel 2030. Resta fermo il termine di **90 giorni** concesso all'ente previdenziale per la corresponsione della somma pena il pagamento degli interessi.

I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato						
	entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013	dal 1.1.2014	dal 1.1.2027	dal 1.1.2028	dal 1.1.2029	dal 1.1.2030
Inabilità / Decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di Età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	9 mesi + 90 gg	6 mesi + 90 gg	3 mesi + 90 gg	90 gg
Dimissioni Volontarie (con o senza diritto a pensione)	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Licenziamento / Destituzione	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	9 mesi + 90 gg	6 mesi + 90 gg	3 mesi + 90 gg	90 gg
Ris. Unil. per Massima Anzianità Contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	9 mesi + 90 gg	6 mesi + 90 gg	3 mesi + 90 gg	90 gg

I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato						
	entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013	dal 1.1.2014	dal 1.1.2027	dal 1.1.2028	dal 1.1.2029	dal 1.1.2030

PensioniOggi.it

Non solo. Nei confronti sempre dei pensionamenti per limiti di età la proposta prevede il progressivo superamento del **meccanismo di erogazione rateale delle somme**. Sino al 2030 è confermato lo schema attuale: la prima rata viene pagata entro l'importo lordo di 50.000€; la seconda rata, decorsi 12 mesi dalla prima, pari all'importo eccedente i 50.000€ ed entro i 100.000€; la terza rata, decorsi 12 mesi dalla seconda, pari all'importo residuo.

Chi matura il diritto a pensione dal 2031 vedrà gradualmente innalzarsi le soglie di 10.000 all'anno per ciascuna rata.

- Se il diritto a pensione è maturato nel **2031**: prima rata sino all'importo lordo di 60.000€; la seconda rata, sino all'importo di 120.000€, decorsi 12 mesi dalla prima rata; la terza, pari al residuo, decorsi 12 mesi dalla seconda.
- Se il diritto a pensione è maturato nel **2032**: prima rata sino all'importo lordo di 70.000€; la seconda rata, sino all'importo di 140.000€, decorsi 12 mesi dalla prima rata; la terza, pari al residuo, decorsi 12 mesi dalla seconda.
- Se il diritto a pensione è maturato nel **2033**: prima rata sino all'importo lordo di 80.000€; la seconda rata, sino all'importo di 160.000€, decorsi 12 mesi dalla prima rata; la terza, pari al residuo, decorsi 12 mesi dalla seconda.
- Se il diritto a pensione è maturato nel **2034**: prima rata sino all'importo lordo di 90.000€; la seconda rata, sino all'importo di 180.000€, decorsi 12 mesi dalla prima rata; la terza, pari al residuo, decorsi 12 mesi dalla seconda.
- Se il diritto a pensione è maturato dal **2035** in poi il trattamento sarà corrisposto senza alcuna dilazione.

Non ci sono modifiche, invece, per chi **cessa dal servizio** (con o senza diritto a pensione) **prima dei limiti di età**. Resta il meccanismo attuale: dilazione di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto di

lavoro e la rateazione degli importi: prima rata pari all'importo lordo di 50.000€; la seconda rata, decorsi 12 mesi dalla prima, pari all'importo eccedente i 50.000€ ed entro i 100.000€ e la terza rata, decorsi 12 mesi dalla seconda, pari all'importo residuo.

Proroga dell'APE sociale

Il provvedimento conferma la proroga dello strumento dell'**APE sociale** fino al **31 dicembre 2027**. Lo scivolo pensionistico a carico dello Stato si rivolge ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità (disoccupati, caregiver, persone con ridotta capacità lavorativa o addetti a [mansioni gravose](#)) al compimento dell'età anagrafica di **63 anni e 6 mesi**.

L'intervento è sostenuto da un incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 180 milioni di euro per l'anno 2027, con coperture pluriennali programmate fino al 2032 (370 milioni per il 2028, 350 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 170 milioni per il 2031 e 30 milioni per il 2032).
Restano confermati i limiti di cumulo del beneficio: l'APE sociale resta infatti incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite massimo di **5.000 euro lordi annui**.

La rivalutazione per il 2027

La manovra ripropone per il 2027 il meccanismo di indicizzazione previsto sino al 2024. Il modulo perequativo opererà per **fasce complessive di importo**, a differenza di quello attuale che è strutturato in modo progressivo. Viene fatta salva l'applicazione della **clausola di garanzia** secondo cui la rivalutazione dello scaglione successivo non può determinare un trattamento complessivo peggiore della massima rivalutazione della pensione nello scaglione precedente. Ipotizzando un tasso (ancora non definitivo) del **2,9%** le fasce di rivalutazione sono mostrate in tabella.

Perequazione delle pensioni 2027			
Fascia di pensione	Importo mensile	Perequazione	Rivalutazione effettiva (stima)
Fino a 4 volte il TM	Fino a 2.447,40 €	100%	2,900%
Tra 4 e 5 volte il TM	2.447,41 - 3.059,25 €	85%	2,465%
Tra 5 e 6 volte il TM	3.059,26 - 3.671,10 €	53%	1,537%
Tra 6 e 8 volte il TM	3.671,11 - 4.894,80 €	47%	1,363%
Tra 8 e 10 volte il TM	4.894,81 - 6.118,50 €	37%	1,073%

Perequazione delle pensioni 2027

Fascia di pensione	Importo mensile	Perequazione	Rivalutazione effettiva (stima)
Oltre 10 volte il TM	Oltre 6.118,50 €	32%	0,928%

Importi mensili lordi calcolati sulla base di un Trattamento Minimo INPS (TM) pari a 611,85 €.

Rivalutazione effettiva calcolata applicando un tasso ISTAT ipotizzato del 2,9% per il 2027 alle percentuali previste per ciascuna fascia.

Si ricorda che il **modulo vigente** prevede, invece, la rivalutazione piena delle pensioni sino a 4 volte il TM, il 90% dell'indice ISTAT delle pensioni localizzate tra 4 e 5 volte il TM e del 75% dell'indice ISTAT di quelle superiori a 5 volte il TM. Indicizzazione che, peraltro, avviene in senso **progressivo**. La proposta, quindi, andrà a colpire il potere d'acquisto dei pensionati con assegni **superiori a 4 volte** il TM in un periodo in cui l'inflazione è tornata a farsi sentire. Confermato lo stop alla **rivalutazione straordinaria** degli assegni minimi.

Bonus Giorgetti

La manovra rinnova per un altro anno l'**incentivo al posticipo del pensionamento**. Chi matura i requisiti per la [pensione anticipata](#) nel 2027 potrà optare per l'erogazione in busta paga dei contributi previdenziali che il datore di lavoro trattiene per conto del dipendente (ca. il 9%) esentasse sino al raggiungimento dei requisiti per la [pensione di vecchiaia](#) o alla cessazione del rapporto di lavoro.